



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001
DI
GROUPE SEB ITALIA S.P.A.**

PARTE SPECIALE C

**I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
I REATI AMBIENTALI**

Premessa. Funzione della Parte Speciale C

La presente Parte Speciale C ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle medesime regole, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le seguenti fattispecie di reato, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività:

- (i) **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, previsti dall'art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001;**
- (ii) **Reati ambientali, richiamati dall'art. 25-*undecies* d.lgs. 231/2001.**

Nello specifico, la presente Parte Speciale C ha lo scopo di:

- definire i protocolli e le procedure che i dipendenti ed i collaboratori della Società devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'OdV ed i responsabili delle altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

I contenuti della presente Parte Speciale C vanno messi in relazione con i principi comportamentali di cui alle *policy* aziendali e ai documenti di *compliance* specifici che indirizzano i comportamenti dei Destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società e/o del Gruppo SEB.

1. Le fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui all'art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001. Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa della Società

L'articolo 25-*septies* d.lgs. 231/2001, rubricato "*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*" è stato introdotto dalla legge del 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, emanato in attuazione della delega conferita al governo dall'art. 1 della citata normativa.

La materia della Sicurezza sul Lavoro, così come quella ambientale, erano già state oggetto della delega contenuta nella Legge 300/2000, la quale, però, non aveva trovato attuazione nel d.lgs. 231/2001. La legge 123/2007, dopo sette anni dal conferimento della prima delega, ha introdotto i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, tra quelli che potrebbero far sorgere la responsabilità in capo all'ente.

Si evidenzia che i reati citati hanno natura *colposa*, a differenza di tutti gli altri facenti parte del d.lgs. 231/2001, aventi, invece, natura esclusivamente dolosa.

Il d.lgs. 81/2008, comunemente noto come *Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro*, ha innovato la precedente versione dell'art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001, ed ha graduato le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, applicabili all'ente a seconda del tipo di reato commesso ed ha altresì definito, all'art. 30, quali le modalità di costituzione ed attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti, avuto riguardo alla materia della sicurezza sul lavoro.

L'articolo 25-*septies* d.lgs. 231/2001, recentemente modificato prevede che:

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del d.lgs. 231/2001 legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

I delitti cui l'art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001 fa espresso riferimento sono contenuti nel Capo I del Titolo XII del libro II c.p. (*“delitti contro la vita e l'incolumità individuale”*). Essi sono:

- 1 **Omicidio colposo**: reato previsto dall'art. 589 c.p. e costituito dalla condotta di chi cagiona, per colpa, la morte di una o più persone.

L'omicidio colposo è un reato d'evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte del soggetto passivo del reato.

L'elemento soggettivo richiesto è la colpa generica, da intendersi come negligenza, imprudenza e imperizia.

Avuto riguardo all'aggravante prevista dal comma 2, ossia la commissione del reato mediante la violazione di norme antinfortunistiche, la Corte di Cassazione¹ ha precisato che, sotto il profilo della colpa, essa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la

¹ Cfr. Cass. 20 gennaio 1987, n. 588 e Cass. 10 dicembre 1990, n. 16380.

prevenzione degli infortuni sul lavoro (c.d. *negligenza o colpa specifica*), ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto l'omissione dell'adozione di misure od accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087²c.c.. Viene quindi ricompreso, tra le norme antinfortunistiche anche questo obbligo posto in capo all'imprenditore, ancorché di valore "astratto ed ammonitivo."

Oltre a ciò, è doveroso far notare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in caso di *comportamento anormale* del lavoratore, laddove per *comportamento anormale* s'intende *l'imprudenza realizzata al di fuori delle sue mansioni, dunque della prevedibilità da parte del datore di lavoro, ma anche quella che, pur rientrando nelle mansioni affidategli, si traduca in un comportamento ontologicamente lontano dalle prevedibili imprudenze del lavoratore nell'esecuzione del lavoro* (così Cass. 5 febbraio 1997, n. 952).

- 2 **Lesioni personali colpose gravi o gravissime**: reato previsto dall'art. 590, terzo comma, c.p. e costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima o abbia determinato una malattia professionale.

La definizione di lesione è contenuta nell'art. 582 c.p., rubricato "*Lesione personale dolosa*". Stabilisce l'articolo che risponde del delitto di lesione personale dolosa *chi cagiona una lesione personale dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente*. Non deve trarre in inganno, secondo l'orientamento prevalente in dottrina, la definizione impropria del legislatore in quanto vi è lesione ogniqualvolta l'agente produce nel soggetto passivo del reato una malattia ossia *qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali* (cfr. Relazione Ministeriale sul progetto del Codice Penale).

L'art. 590 c.p., nel disciplinare la fattispecie colposa della lesione, fa riferimento al medesimo concetto.

Il reato è istantaneo con evento di danno (così Cass. 2 giugno 2006, n. 6511) e si consuma con il verificarsi della lesione, benché gli effetti siano eventualmente permanenti.

L'elemento soggettivo del reato è la colpa generica, oppure, come per l'omicidio colposo, quella specifica allorché derivi dalla violazione di norme antinfortunistiche o sulla circolazione stradale.

La lesione personale colposa può essere:

- lieve: se da essa deriva una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i 40 giorni;
- grave (art. 583 comma 1 c.p):

² Art. 2087 c.c.: Tutela delle condizioni di lavoro.

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

- a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- b) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo
- gravissima (art. 583, comma 2 c.p.):
 - a) se dal fatto deriva una *malattia* certamente o probabilmente insanabile
 - b) se dal fatto deriva *la perdita di un senso*;
 - c) se dal fatto deriva *la perdita di un arto*, una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave incapacità nella favella
 - d) *la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso*.

Si precisa che le lesioni che vengono in rilievo per la configurabilità di una responsabilità in capo all'ente sono quelle gravi o gravissime.

Esempi

Tali fattispecie rilevano ai fini in esame allorché siano commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro.

Esse potrebbero verificarsi allorquando vengano colposamente cagionate la morte di una o più persone appartenenti al personale della Società ovvero lesioni gravi o gravissime o una malattia professionale, per la mancata predisposizione di adeguate misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, secondo la normativa di tempo in tempo vigente.

I gravi pericoli per le persone potrebbero scaturire dalla mancata predisposizione / osservanza di adeguate procedure di emergenza, oppure dalla mancata realizzazione / manutenzione di impianti tecnologici ed elettrici così come previsto dalle normative vigenti.

2. Le fattispecie dei reati ambientali di cui all'art. 25-*undecies* d.lgs. 231/2001. Osservazioni in materia di condotte criminose direttamente e/o indirettamente rilevanti nell'ambito della realtà lavorativa della Società

L'articolo 25-*undecies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dal d.lgs. 121/2011 ("*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*").

In particolare, il d.lgs. 121/2011, pubblicato sulla G.U. il 1° agosto 2011, n. 177 ed entrato in vigore il 16 agosto 2011, ha recepito la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la Direttiva n. 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per le relative violazioni.

E' opportuno ricordare che la materia ambientale era già stata fatta oggetto della delega contenuta nella Legge 300/2000, il base alla quale il legislatore delegato era chiamato a *"prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria"*³.

Tale delega, tuttavia, non aveva per lungo tempo trovato attuazione nell'ambito del d.lgs. 231/2001⁴. A fronte del quadro di incertezza che ha contraddistinto gli anni scorsi, è intervenuta la normativa in questione, applicabile alle società destinatarie delle disposizioni del d.lgs. 231/2001 anche nell'ambito del settore industriale della commercializzazione dei prodotti, come nel caso di GSI.

In sintesi il legislatore delegato del 2011:

- ha introdotto nel codice penale due nuove fattispecie di reato (contravvenzioni) (art. 727-bis: *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*; art. 733-bis: *Danneggiamento di habitat*);
- ha introdotto l'art. 25-undecies nel d.lgs. 231/2001, prevedendo la responsabilità amministrativa da reato degli enti sia per le due

³ Il legislatore delegante faceva riferimento alle fattispecie all'epoca previste dalla Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla Legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla Legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372, e dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

⁴ Anche a seguito dell'emanazione del d.lgs. 152/2006 (il "Codice dell'Ambiente") la situazione di stallo normativo permaneva. Qualche interprete, impropriamente, aveva tentato di leggere un'apertura da parte del legislatore delegato nell'infelice formulazione dell'art. 192 del Codice dell'Ambiente - in tema di abbandono, deposito, immissione di rifiuti nel/sul suolo e nelle acque o del mancato ripristino dello stato dei luoghi - il cui comma 4 introduceva il principio secondo cui *"qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni"*. La norma non brillava sicuramente per chiarezza, ma già in sede di prima interpretazione la dottrina aveva concluso per la sua irrilevanza ai sensi del d.lgs. 231/2001. Tuttavia, la definitiva conferma dell'impossibilità del coinvolgimento degli enti ai sensi della disposizione in parola è stata sancita dalla Corte di Cassazione secondo cui, sulla base delle disposizioni di legge all'epoca vigenti, era *"da escludere, allo stato, la possibilità di estendere la responsabilità amministrativa degli enti al reato di illecita gestione di rifiuti (...)"*, dal momento che *"(...) Per quanto concerne la responsabilità degli enti, difetta (...) attualmente sia la tipizzazione degli illeciti sia la indicazione delle sanzioni: il che indiscutibilmente contrasta con i principi di tassatività e tipicità che devono essere connaturati alla regolamentazione degli illeciti."* (Cass., Sez. III, 7 ottobre - 6 novembre 2008, n. 41329).

contravvenzioni di recente introduzione, sia per una serie di fattispecie di reato già previste dal Codice dell'Ambiente, da altre normative in materia di protezione dell'ambiente e territorio e dallo stesso codice penale;

- ha previsto a carico degli enti l'applicazione delle sanzioni sia pecuniarie (in tutti i casi) che interdittive (alcuni casi più gravi).

Per la precisione, l'articolo 25-*undecies* d.lgs. 231/2001 prevede quanto segue:

“ (Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231".

Con specifico riferimento ai reati-presupposto richiamati dalla disposizione di cui sopra che trovano la propria materiale collocazione nel Codice dell'Ambiente, si ricordano le norme sulle violazioni concernenti gli scarichi di acque di cui all'articolo

137, quelle relative ai rifiuti di cui agli artt. 256 (gestione non autorizzata), 257 (bonifica dei siti), 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), 259 (spedizioni transfrontaliere) e 260 (traffico illecito di rifiuti), quelle relative all'esercizio di attività pericolose di cui all'art. 279, nonché quelle relative alla c.d. autorizzazione ambientale integrata prevista dall'articolo 29-*quatordecies*.

A tali disposizioni vanno aggiunte le sanzioni previste dalla Legge 150/1992, dalla Legge 549/1993, dal d.lgs. 2020/2007, nonché alcune norme previste dal codice penale, quali l'articolo 544-*bis* (uccisione di animali), 727 (abbandono di animali), 674 (getto pericoloso di cose), 733 (danneggiamento del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale), 734, (distruzione o deturpamento di bellezze naturali). Va ricordato anche l'articolo 30 della Legge 394/1991 ("*Legge quadro sulle aree protette*").

Fermo quanto sopra, si rileva che l'impatto delle disposizioni normative in questione sulla realtà operativa ed organizzativa di GSI e, più in generale, del Gruppo SEB in Italia risulta, alla luce delle verifiche condotte, di entità piuttosto bassa e circoscritta ad ambiti molto specifici (principalmente, in relazione alle attività di smaltimento dei prodotti invenduti, danneggiati o resi difettosi, che in ogni caso vengono attuate da GSI nel pieno rispetto della legislazione vigente).

Con tale consapevolezza, forniamo nel prosieguo del presente paragrafo una panoramica delle disposizioni normative contenute nel Codice dell'Ambiente che - al di là delle specifiche aree di rischio individuate all'interno dell'organizzazione che qui interessa - possono apparire anche in astratto di qualche rilievo nell'ambito della realtà di GSI e delle società/enti con cui GSI si rapporta, in relazione al ciclo della distribuzione sul territorio italiano dei prodotti del Gruppo SEB (in via diretta oppure mediante il ricorso ad operatori in *outsourcing*) e dello smaltimento dei rifiuti prodotti in tale contesto:

1. Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti

Art. 256, comma 1, lettera a) - *Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.*

La norma si riferisce ai soggetti che gestiscono rifiuti, a qualsiasi titolo, per conto della Società (trasportatori, intermediari, smaltitori), i quali sono tenuti a richiedere ed ottenere le relative autorizzazioni.

Secondo quanto disposto dall'art. 183, la raccolta consiste nel prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento. Il recupero è qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione. Infine, per smaltimento si intende qualsiasi operazione

diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

Gli artt. 208 e 209 assoggettano la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ad apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione. L'autorizzazione è rilasciata, previa valutazione positiva del progetto, per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. Le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 (relativo all'adesione volontaria al sistema comunitario di ecogestione e *audit*), possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti.

Anche gli impianti di ricerca e di sperimentazione devono essere autorizzati dalla Regione. Secondo quanto disposto dall'art. 211, tale autorizzazione ha una durata di due anni e può essere prorogata, previa verifica annuale dei risultati raggiunti, per un periodo massimo di ulteriori due anni.

Ai sensi dell'art. 212, comma 5, è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali istituito presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio. Tale iscrizione va rinnovata ogni cinque anni ed è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato.

La figura dell'intermediario rientra all'interno della categoria 8A, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo n. 2 del 15 dicembre 2010. Fino al 19 gennaio scorso, l'iscrizione all'Albo era di fatto "bloccata", in quanto non è stato ancora approvato il decreto ministeriale disciplinante i criteri per l'iscrizione. A partire dal 19 gennaio 2011, tuttavia, l'iscrizione è obbligatoria. Il Comitato Nazionale, infatti, ha anticipato l'entrata in vigore della delibera recante i criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria n. 8 alla data di pubblicazione in Gazzetta della delibera stessa.

Infine, secondo quanto disposto dagli artt. 214, 215 e 216, alcuni tipi di attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del T.U. ambiente, come definite con decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività alla provincia territorialmente competente. Tale comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di smaltimento e recupero.

Art. 256, comma 1, lettera b) - *Chiunque effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

Cfr. le osservazioni relative alla disposizione precedente.

Art. 256, comma 3, primo periodo - *Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.*

Le discariche di rifiuti sono disciplinate dal d.lgs. 36/2003.

Per la costruzione e la messa in esercizio di una discarica è necessario presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica definitiva.
L'autorizzazione è rilasciata dalla regione per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile.

Art. 256, comma 3, secondo periodo - *Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del comparsa al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

Per rifiuti pericolosi si intendono i rifiuti che presentano una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del d.lgs. 152/2006.

Art. 256, comma 5 - *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione può essere autorizzata a condizione che vengano rispettate determinati requisiti di sicurezza.
Lo svolgimento in mancanza di autorizzazione comporta l'applicazione della pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Art. 256, comma 6, primo periodo - *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

Per deposito temporaneo si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, a condizione che:

1. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, siano depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformante al suddetto regolamento;
2. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito ovvero ogni tre mesi quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

2. Trasporto di rifiuti

Art. 258, comma 4, secondo periodo - *Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

Le imprese hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, istituito presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio. L'iscrizione è requisito necessario per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto e va rinnovata ogni cinque anni.

Il nuovo sistema di tracciabilità di rifiuti (SISTRI) è stato istituito con DM 17 dicembre 2009 ha lo scopo di monitorare il rifiuto dal momento della sua produzione a quella del suo smaltimento.

Le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi obbligati all'iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operatività è stato recentemente fissato alla data del 3 marzo 2014. Le imprese possono in ogni caso aderirvi su base volontaria. L'adesione al sistema non comporta il venir meno dell'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione (MUD) che deve contenere, in conformità all'art. 193, l'indicazione del nome, l'indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore, l'origine, la tipologia e la quantità di rifiuto, l'impianto di destinazione, la data e il percorso dell'istadamento nonché il nome e l'indirizzo del destinatario.

Deve essere redatto in quattro esemplari, compilato e firmato dal produttore, controfirmato dal trasportatore e conservato per cinque anni.

Il certificato di analisi attesta la qualità e le caratteristiche del rifiuto.

La norma penale, comunque, si riferisce alla violazione dell'art. 483 c.p..

Art. 259, comma 1 - *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

Il Regolamento 1993/259/CEE è relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della comunità europea e in entrata e uscita dal suo territorio. Ai sensi dell'art. 26 costituisce traffico illecito di rifiuti qualsiasi spedizione effettuata:

- a) senza preventiva comunicazione all'autorità competente ai sensi del regolamento stesso;
- b) senza il consenso dell'autorità competente;
- c) con il consenso ottenuto mediante frode o false dichiarazioni;
- d) senza idonea specificazione nel documento di accompagnamento;

- e) in modo da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme internazionali o comunitarie;
- f) quale esportazione destinata allo smaltimento, ad eccezione di quelle verso i paesi EFTA che aderiscono alla convenzione di Basilea;
- g) quale esportazione di rifiuto destinato al recupero (importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero).

Art. 260 - *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto.

La Regione Lombardia convoca apposita Conferenza di servizi e l'autorizzazione è rilasciata previa valutazione positiva del progetto da parte della stessa.

L'autorizzazione individua le prescrizioni necessarie per il funzionamento dell'impianto e ha una validità di dieci anni dal rilascio ed è rinnovabile.

Art. 260-bis, comma 6 - *Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

Bisogna distinguere tra le responsabilità dei laboratori e quelle dei committenti delle analisi.

Art. 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo - *Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

La scheda movimentazione SISTRI corrisponde al formulario di identificazione rifiuti di cui all'art. 193 e che indica il nome e l'indirizzo del produttore dei rifiuti e del

detentore, l'origine, la tipologia e la quantità di rifiuto, l'impianto di destinazione, la data e il percorso dell'istradamento nonché il nome e l'indirizzo del destinatario. La norma penale, comunque, si riferisce alla violazione dell'art. 483 c.p.

Art. 260-bis, comma 8, primo periodo - *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.*

3. Le attività sensibili ai rischi di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 25-*septies* d.lgs. 231/2001), le più significative attività che la Società valuta come "sensibili" - in quanto nella relativa esecuzione materiale potrebbe teoricamente configurarsi un'esposizione ai rischi in questione - sono le seguenti:

- 1 Formazione in materia di sicurezza;
- 2 Attività di verifica e/o prova su prodotti dell'azienda, mediante collegamento elettrico alle prese di rete dell'impianto elettrico degli uffici;
- 3 Movimentazione manuale dei carichi (saltuarie attività di movimentazione *dossier* e/o prodotti destinati all'archiviazione);
- 4 Spostamenti del personale *in itinere* e per ragioni di servizio (auto aziendale);
- 5 Manutenzione degli impianti tecnologici ed elettrici;
- 6 Gestione delle emergenze.

A fini di completezza dell'analisi, vale la pena di segnalare che alcuni ulteriori possibili profili di rischio tipici dell'attività di GSI (rilevanti, peraltro, su un piano più teorico che pratico, con riferimento alle fattispecie criminose qui trattate) attengono alle due specifiche aree de:

- (i) immissione sul mercato dei prodotti del Gruppo SEB;
- (ii) formazione sul funzionamento dei prodotti, erogata presso i punti vendita.

Si rammenta, in ogni caso, che GSI svolge *mediante integrale affidamento ad operatori esterni* le attività attinenti alle seguenti aree operative: (i) stoccaggio dei prodotti destinati alla vendita; (ii) trasporto sul territorio nazionale ed internazionale, sviluppo e gestione di sistemi di logistica integrata, relativamente ai prodotti del Gruppo SEB importati in Italia ai fini della vendita sul territorio nazionale; (iii) assistenza e supporto tecnico alla clientela sul territorio nazionale.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le suddette attività sensibili e i reati-presupposto, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate nella documentazione disponibile presso il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale.

4. Le attività sensibili ex art. 25-*undecies* d.lgs. 231/2001 in relazione alle attività svolte dalla Società (per il tramite di operatori terzi in regime di *outsourcing*)

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-*undecies* d.lgs. 231/2001 da ritenersi rilevanti nell'ambito della realtà di GSI, la Società valuta come "sensibile" la seguente attività, che pone in essere per mezzo dei Destinatari, in collaborazione con rappresentanti delle autorità competenti e con soggetti esterni operanti in regime di *outsourcing*, ai fini dello smaltimento dei pezzi non vendibili nell'ambito del ciclo distributivo dei prodotti del Gruppo SEB:

- 1 Gestione delle operazioni di smaltimento e distruzione dei prodotti danneggiati, invenduti e resi (difettosi) della Società

In particolare, la suddetta area sensibile è caratterizzata dalla tendenziale esposizione a rischi di commissione delle seguenti categorie di illeciti di carattere ambientale, anche nella forma del concorso di persone nel reato *ex art.* 110 c.p.:

- movimentazione, trasporto e smaltimento illeciti di rifiuti;
- violazione degli obblighi di comunicazione;
- violazione dell'obbligo di tenuta della documentazione prescritta dalla normativa applicabile (ad es., registri obbligatori, formulari).

Le attività afferenti all'area di rischio evidenziata coinvolgono - a seconda delle varie fasi (i.e., individuazione e selezione dei prodotti da smaltire mediante formazione di apposite liste, trasporto dei prodotti al sito adibito alla distruzione, operazioni di distruzione, ecc.) - l'intervento, per gli aspetti di rispettiva competenza, di funzioni aziendali di GSI (responsabile della Direzione Logistica, responsabile Qualità), ovvero di soggetti esterni alla Società (operatori specializzati nelle attività di smaltimento e muniti delle necessarie autorizzazioni).

5. Principi procedurali per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, nonché dei reati ambientali, in relazione alla realtà aziendale della Società

In relazione alle fattispecie di reato derivanti da violazioni della normativa antinfortunistica, si richiama quanto già precisato nella Parte Generale del Modello (*cfr.* Cap. 1, § 1.6) relativamente al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro attualmente vigente presso GSI, con particolare riferimento all'elaborazione da parte della Società del c.d. "*Documento di Valutazione dei Rischi*" ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) d.lgs. 81/2008 ("*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*"), che i soggetti a ciò preposti provvedono a fare oggetto di continuo e regolare aggiornamento.

Qui di seguito sono indicate le regole generali di comportamento desiderato ("*Area del Fare*") o divieti specifici ("*Area del Non Fare*") che i Destinatari della presente Parte Speciale C devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili rilevate nei precedenti paragrafi 3 e 4. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili.

"Area del Fare"

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle procedure della Società e alle *policy* applicabili del Gruppo SEB, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, GSI si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti durante le ispezioni ed eventuali controlli che vengano effettuati all'interno dei propri uffici.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- assicurarsi che vengano rispettate le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- essi stessi rispettare le procedure contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per il compimento delle attività ivi descritte
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento richiesti dalla normativa
- assicurarsi che venga svolta da parte del Medico Competente la sorveglianza sanitaria;
- assicurarsi che venga istituita e mantenuta una squadra di emergenza per antincendio e primo soccorso;
- assicurarsi del corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, ove necessari;
- assicurarsi che tutti gli impianti elettrici e di messa a terra siano conformi alle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- assicurarsi del corretto utilizzo dei videoterminali;
- assicurarsi che i lavoratori siano adeguatamente protetti;
- assicurarsi che vengano rispettate le norme ed i regolamenti in materia di protezione dell'ambiente nell'ambito delle attività facenti capo alle operazioni di smaltimento e distruzione dei prodotti non commercializzabili della Società;
- in caso di prodotti resi dalla clientela in quanto non conformi, assicurare la rigorosa applicazione delle prescrizioni aziendali interne in materia di gestione, stoccaggio e smaltimento dei beni;
- conformarsi rigorosamente alle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti amministrativi di volta in volta applicabili in materia di tutela ambientale;

- assicurarsi che gli operatori incaricati dei servizi di raccolta e trasporto dei prodotti da smaltire, nonché di funzioni di coordinamento ed assistenza per l'espletamento di tali attività, oltre che della messa a disposizione di mezzi e siti di smaltimento finali, siano: (i) incaricati con apposito contratto, sottoscritto a fronte della presentazione di idonea documentazione identificativa di persone e veicoli, secondo quanto previsto dalla procedura interna di GSI; (ii) titolari delle apposite autorizzazioni amministrative per le attività di competenza in corso di validità;
- garantire il corretto monitoraggio, da parte del responsabile del Servizio Qualità di GSI, del processo di distruzione dei prodotti;
- garantire che le operazioni di distruzione dei prodotti della Società avvengano sempre alla presenza di persone a ciò debitamente autorizzate;
- garantire, in ogni caso, la corretta trasmissione, almeno cinque giorni prima della data stabilita per il compimento delle operazioni di distruzione dei prodotti, della comunicazione scritta agli uffici dell'amministrazione finanziaria e al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, specificando luogo, data ed ora, in cui sono previste le operazioni di distruzione, le modalità di distruzione, la natura, quantità, qualità e valore di acquisto della merce che si intende distruggere;
- acquisire dai soggetti incaricati del trasporto e dello smaltimento dei prodotti idonee assicurazioni circa la corretta tenuta di un registro di carico e scarico, su cui siano annotate le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei prodotti smaltiti per conto di GSI, ai fini della compilazione e del rilascio del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale);
- assicurarsi che copia del Formulario Rifiuti rilasciato all'atto dello smaltimento sia debitamente restituito alla Società dall'operatore incaricato nei termini previsti dalla procedura interna applicabile, ai fini della chiusura del ciclo di smaltimento e della manleva relativa alla responsabilità per il conferimento dei rifiuti;
- perseguire attivamente, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la prevenzione dell'inquinamento e la minimizzazione degli effetti sull'ambiente derivanti dai processi di smaltimento e distruzione dei prodotti non commercializzabili della Società.

"Area del Non Fare"

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*septies* d.lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati elencati precedentemente, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- tenere comportamenti pericolosi per la propria salute e la propria sicurezza e per quella altrui;
- rinviare l'implementazione delle istruzioni operative esistenti al verificarsi di circostanze che le rendano necessaria;
- omettere le segnalazioni di incidenti mancati od occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia costituito un pericolo potenziale per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato, come per esempio può essere un evento sismico o un principio di incendio;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di propria competenza e che possano compromettere la sicurezza propria e degli altri lavoratori;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*undecies* d.lgs. 231/2001.

Tutti i Destinatari devono rispettare, in ogni caso, le seguenti principali regole di comportamento:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali e dalle autorità pubbliche competenti;
- utilizzare correttamente gli strumenti, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

6. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con le figure competenti ai sensi della normativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e con il responsabile della Direzione Risorse Umane:

- vigila sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello, del Codice di Comportamento e delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di tutela ambientale;
- esamina le segnalazioni concernenti le eventuali violazioni del Modello, ivi incluse quelle non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalle Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla

salute ed alla sicurezza sul lavoro all'interno dei locali aziendali o allo smaltimento dei prodotti non commercializzabili della Società;

- propone ai vertici della Società, ovvero alle funzioni aziendali eventualmente competenti, gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure aziendali vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa, in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

All'Organismo di Vigilanza deve essere inviata copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente:

- il verbale delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 d.lgs. 81/2008;
- tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi presso GSI.

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale C, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Tabella Flussi informativi a favore dell'OdV

<i>Ref</i>	<i>Descrizione Flusso</i>	<i>Evidenza</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Frequenza</i>
F1	Comunicazione da parte del Datore di lavoro di nuove nomine di soggetti che si occupano di SSL (es. RSPP, medico,..)	Testo e-mail con notifica di ricevimento	<i>Datore di lavoro</i>	Ad evento
F2	Trasmissione dei maggiori aggiornamenti di cui è oggetto il DVR	Testo e-mail con descrittivo, frontespizio in evidenza, DVR allegato e notifica di ricevimento	<i>RSPP</i>	Ad evento
F3	Comunicazione del verificarsi degli infortuni sul lavoro	Testo e-mail, modulo INAIL, e notifica di ricevimento	<i>Direzione Risorse Umane</i>	Ad evento
F4	Comunicazione eventuali ispezioni ASL, ARPA, ecc.	Testo e-mail, Verbale d'ispezione e notifica di ricevimento	<i>RSPP</i>	Ad evento
F5	Comunicazione attività di ispezione Vigili del Fuoco, impianti elettrici, ascensori	Testo e-mail, Verbale d'ispezione e notifica di ricevimento	<i>RSPP</i>	Ad evento
F6	Invio verbale della riunione periodica SPP	Verbale riunione e notifica di ricevimento	<i>RSPP</i>	Annuale
F7	Comunicazione dell'applicazione di sanzioni disciplinari ai dipendenti	Testo e-mail e notifica di ricevimento	<i>Direzione Risorse Umane</i>	Ad evento
F8	Trasmissione del rapporto annuale sullo stato della SSL in azienda	Testo e-mail e notifica di ricevimento	<i>Datore di lavoro</i>	Annuale
F9	Trasmissione del fascicolo contenente i dati relativi alle operazioni di smaltimento e	Copia della documentazione di riferimento (comunicazione	<i>Ufficio Qualità/CAT</i>	Ad evento (su specifica



<i>Ref</i>	<i>Descrizione Flusso</i>	<i>Evidenza</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Frequenza</i>
	distruzione di un lotto di prodotti non commercializzabili	effettuata alla Guardia di Finanza in occasione dello smaltimento, MUD, ecc.)		richiesta dell'OdV)
F10	Comunicazione delle evidenze di ispezioni e controlli eseguiti ad opera di enti competenti in materia ambientale presso i soggetti terzi incaricati delle attività di smaltimento dei prodotti in regime di affidamento esterno	Testo e-mail, verbale d'ispezione e notifica di ricevimento	<i>Direzione Logistica</i>	Ad evento